

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

3° trimestre 2016

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Decisione [A.D. contro la Svizzera](#) del 30 agosto 2016 (n. 30639/15)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); revoca del permesso di domicilio e ordine di rinvio verso il Marocco del ricorrente plurirecidivo; domanda di riesame

Il caso riguarda la revoca, da parte dell'ufficio della migrazione, del permesso di domicilio del ricorrente, plurirecidivo, e l'ordine di rinvio di questi verso il Marocco non appena liberato dall'esecuzione delle misure terapeutiche istituzionali. Dopo che questa decisione è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale federale, il ricorrente ha presentato una domanda di riesame, che è stata respinta.

Invocando gli articoli 2 e 3 della Convenzione, il ricorrente ha sostenuto che un rinvio verso il Marocco lo esporrebbe a trattamenti inumani o degradanti a causa del suo stato di salute. Appellandosi all'articolo 8 CEDU, ha fatto valere che la decisione di revocare il suo permesso di domicilio e di allontanarlo verso il Marocco costituiva un'ingerenza sproporzionata nel suo diritto al rispetto della vita privata.

La Corte ha constatato che, nonostante l'ufficio della migrazione abbia respinto in prima istanza la sua domanda di riesame, il ricorrente potrà interporre ricorso con effetto sospensivo, automatico a livello cantonale e su domanda al Tribunale federale. Peraltro, se il suo rinvio verso il Marocco dovesse essere confermato dalle autorità interne, il ricorrente potrebbe presentare alla Corte una nuova domanda di misura provvisoria.

Stralcio dal ruolo (unanimità)¹.

Decisione [Zuisens SA contro la Svizzera](#) del 23 agosto 2016 (n. 53377/11)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); durata della procedura civile

La ricorrente è una società anonima il cui fallimento è stato pronunciato nel 2012. Uno dei creditori (qui di seguito: il creditore) della ricorrente è stato autorizzato dall'ufficio fallimenti a mantenere il ricorso interposto da detta società. La procedura di liquidazione ha comportato la radiazione della società ricorrente dal registro di commercio il 13 febbraio 2015. Dopo un tentativo infruttuoso di risolvere la questione con una composizione amichevole, il Governo ha fatto pervenire alla Corte una dichiarazione unilaterale in cui riconosceva esplicitamente la durata sproporzionata della procedura (art. 6 par. 1 CEDU). Ha pure proposto di versare alla ricorrente una riparazione a titolo di torto morale e ha invitato la Corte a stralciare il ricorso dal ruolo. La ricorrente ha indicato di non essere soddisfatta dei termini della dichiarazione unilaterale e ha parimenti informato la Corte in merito al fallimento della società ricorrente e al desiderio del creditore di proseguire la procedura dinanzi alla Corte. Il Governo ha fatto valere che l'autorizzazione concessa al creditore dall'ufficio fallimenti di mantenere il ricorso non era più valida. A suo avviso, il ricorso è abusivo e quindi irricevibile in virtù

¹ Decisione resa da un Comitato di tre giudici (art. 28 CEDU).

dell'articolo 35 paragrafo 3 lettera a CEDU.

La Corte ha preso atto dell'argomentazione del Governo, secondo cui l'autorizzazione del creditore di mantenere il ricorso poteva essere valida soltanto fino al termine della procedura fallimentare ovvero fino alla radiazione dal registro di commercio nel febbraio 2015. Ha rilevato che il creditore non è proprietario o azionista della società. Traeva il suo diritto di mantenere il ricorso dinanzi alla Corte unicamente dall'autorizzazione rilasciata dall'ufficio fallimenti. Quest'ultima poteva essere valida soltanto finché la procedura di liquidazione era in corso, ossia fintanto che la società esisteva. Dal febbraio 2015 il creditore non era pertanto più autorizzato ad agire dinanzi alla Corte. Infine, non poteva invocare una violazione dei suoi propri diritti.

Irrricevibile per incompatibilità *ratione personae* con la Convenzione (unanimità)².

Decisione [NML Capital Ltd e EM Limited contro la Svizzera](#) del 13 settembre 2016 (n. 7633/11)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); esecuzione forzata

Le due società ricorrenti, con sede nelle isole Cayman, hanno fatto valere tra l'altro una violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU considerando di non aver avuto accesso a un tribunale indipendente dotato di piena giurisdizione al fine di esercitare il loro diritto all'esecuzione forzata nei confronti dell'Argentina.

Dopo aver depositato le sue osservazioni sulla ricevibilità e la fondatezza del ricorso, il Governo svizzero ha chiesto lo stralcio della causa, poiché l'Argentina ha potuto concludere una composizione amichevole con la maggior parte dei suoi creditori, tra cui in particolare le società ricorrenti. Queste ultime hanno informato la Corte che non desideravano più mantenere il ricorso.

Stralcio dal ruolo (unanimità)³.

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Ibrahim e altri contro il Regno Unito](#) del 13 settembre 2016 (n. 50541/08, 50571/08, 50573/08 e 40351/09) (Grande Camera)

Diritto a un processo equo e diritto a un'assistenza legale (art. 6 par. 1 e 3 lett. c CEDU); restrizioni temporanee all'accesso a un avvocato durante gli interrogatori di polizia degli attentatori di Londra

Il 21 luglio 2005 sono state fatte esplodere quattro bombe nella rete di trasporti pubblici di Londra. Gli autori sono riusciti a fuggire. I tre primi ricorrenti sono stati successivamente arrestati in quanto sospettati di aver fatto detonare le bombe. Sono stati interrogati dalla polizia nell'ambito di «interrogatori di sicurezza» effettuati in tutta urgenza, prima di ottenere un'assistenza legale, e sono stati poi riconosciuti colpevoli di complotto di assassinio. Dinanzi alla Corte hanno lamentato l'accesso ritardato all'assistenza legale nonché l'utilizzazione, durante i successivi processi, delle deposizioni rilasciate in assenza di un avvocato. La Corte ha ritenuto che, al momento dei loro primi interrogatori di polizia, fosse urgentemente necessario prevenire gravi attacchi alla vita o all'integrità fisica della popolazione, nella fattispecie impedire altri attentati suicidi. Esistevano pertanto ragioni imperative di limitare temporaneamente il diritto a un'assistenza legale. I processi di ciascuno dei tre primi ricorrenti sono stati

² Decisione resa da un Comitato di tre giudici (art. 28 CEDU).

³ Decisione resa da un Comitato di tre giudici (art. 28 CEDU).

complessivamente equi.

Anche il quarto ricorrente ha denunciato il ritardo nell'accesso a un avvocato. Inizialmente era stato interrogato in qualità di testimone, quindi senza assistenza legale. Nel corso dell'interrogatorio è tuttavia sorto il sospetto che avesse aiutato il quarto attentatore, connesso alle bombe rimaste inesplose. A questo stadio, secondo la prassi applicabile, avrebbe dovuto essere informato dei suoi diritti e gli avrebbe dovuto venir proposta un'assistenza legale, il che non è avvenuto. Dopo aver rilasciato una deposizione in qualità di testimone, il quarto ricorrente è stato arrestato, accusato e condannato per complicità con il quarto attentatore e per essersi rifiutato di fornire informazioni sugli attentati. La Corte non era convinta che esistessero ragioni imperative di limitare il suo accesso a un'assistenza legale e di non informarlo in merito al diritto di restare in silenzio. Occorre constatare che il diritto interno non autorizzava la polizia a esimersi dal comunicare al ricorrente i suoi diritti al momento in cui ha cominciato a rilasciare dichiarazioni che lo avrebbero messo sotto accusa. Egli è stato pertanto indotto in errore in merito ai suoi diritti procedurali fondamentali. Inoltre, la decisione della polizia non ha potuto essere controllata in un secondo tempo, in quanto non era stata registrata e nessun testimone era stato sentito in merito alla sua fondatezza.

Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3 lettera c CEDU nei confronti di tre ricorrenti (15 voti contro 2). Violazione di questa disposizione nei confronti del quarto ricorrente (11 voti contro 6).

Sentenza [Wenner contro la Germania](#) del 1° dicembre 2016 (n.° 62303/13)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); rifiuto di fornire una terapia sostitutiva a un detenuto eroinomane di lunga data.

Il ricorrente, eroinomane di lunga data, ha contestato il rifiuto di fornirgli una terapia sostitutiva oppostogli durante la sua detenzione in prigione, nonché il rifiuto da parte delle autorità penitenziarie di far valutare da un medico esperto esterno la necessità di una tale terapia. La Corte ha ritenuto che fosse suo compito determinare non tanto se il ricorrente avesse effettivamente bisogno di una terapia sostitutiva, bensì se le autorità tedesche avessero valutato correttamente il suo stato di salute e il trattamento appropriato. È giunta alla conclusione che, nonostante fossero tenute a farlo, le autorità non hanno cercato, in vista di un eventuale cambiamento del trattamento medico del ricorrente, di determinare quale terapia dovesse essere considerata appropriata nel caso in questione ricorrendo alla consulenza di un medico esperto indipendente.

Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [J.K. e altri contro la Svezia](#) del 23 agosto 2016 (n. 59166/12) (Grande Camera)

Divieto di tortura e di altri trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); espulsione verso l'Iraq.

Il caso riguarda tre cittadini iracheni che hanno chiesto asilo in Svezia e sono oggetto di una decisione di espulsione verso l'Iraq. La Corte ha ammesso che la situazione generale in materia di sicurezza in Iraq non impedisce, di per sé, l'allontanamento dei ricorrenti. Quanto alla situazione personale di questi ultimi, ha constatato in linea generale che il loro resoconto è nel complesso coerente, credibile e compatibile con le pertinenti informazioni provenienti da fonti attendibili e obiettive. La Corte ha ritenuto vi fosse un indizio solido secondo cui in Iraq sarebbero esposti a un rischio proveniente da attori non statali. I ricorrenti, che com'è stato stabilito hanno infatti subito maltrattamenti da parte di Al-Qaïda fino al 2008, appartengono a un gruppo di persone sistematicamente prese di mira in ragione dei loro legami con le forze armate statunitensi. La Corte ha osservato che la situazione in Iraq si è manifestamente deteriorata dal 2011 e dal 2012, periodi in cui l'ufficio della migrazione e il tribunale della migrazione avevano valutato la situazione e in cui il tribunale era giunto alla conclusione che probabilmente le autorità irachene avrebbero avuto non soltanto la volontà, ma anche la capacità di offrire ai ricorrenti la protezione necessaria. Nel contesto del degrado generale della sicurezza contraddistinto da un aumento della violenza interconfessionale nonché dagli attentati e dall'avanzata dello Stato islamico, ampie zone del territorio sfuggono al controllo effettivo del governo iracheno. Considerata la complessa e instabile situazione generale in materia di sicurezza, la Corte ha stabilito che la capacità delle autorità irachene di proteggere la popolazione è diminuita. Se l'attuale livello di protezione può essere sufficiente per la popolazione in generale, lo stesso non vale per le persone particolarmente a rischio. Gli effetti cumulativi della situazione personale dei ricorrenti e la capacità ridotta delle autorità irachene di proteggerle comportano un rischio reale di maltrattamenti in caso di rinvio verso l'Iraq.

Violazione dell'articolo 3 CEDU (10 voti contro 7).

Sentenza [Jeronovičs contro la Lettonia](#) del 5 luglio 2016 (n. 44898/10) (Grande Camera)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); rifiuto delle autorità nazionali di riaprire il procedimento penale relativo ai maltrattamenti subiti dal ricorrente dopo che il Governo aveva riconosciuto, in una dichiarazione unilaterale, in particolare una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Il caso concerne il rifiuto delle autorità nazionali di riaprire il procedimento penale relativo ai presunti maltrattamenti subiti dal ricorrente dopo che il Governo aveva riconosciuto, in una dichiarazione unilaterale, in particolare una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. In seguito a tale dichiarazione, la Corte aveva deciso di stralciare il ricorso dal ruolo. A tale proposito ha rammentato che la procedura di dichiarazione unilaterale riveste un carattere eccezionale e il suo obiettivo non è di esonerare il Governo dall'assumersi le proprie responsabilità quando si tratta di violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione. Per la Corte, la decisione di stralciare il ricorso concernente i presunti maltrattamenti poggiava sulla condizione preliminare che il ricorrente conservava la possibilità di interporre altri ricorsi per ottenere una riparazione. La Corte ha ritenuto che la sua decisione di stralcio non ha estinto e non era finalizzata a estinguere l'obbligo del governo lettone di condurre un'inchiesta efficace sui presunti maltrattamenti. Lo Stato non ha pertanto ottemperato all'obbligo procedurale conferitogli dall'articolo 3 CEDU versando l'indennità prevista nella sua dichiarazione e

riconoscendo una violazione della CEDU.
Violazione dell'articolo 3 CEDU (10 voti contro 7).

Sentenza [Marc Brauer contro la Germania](#) del 1° settembre 2016 (n. 24062/13)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); rigetto, per superamento del termine legale previsto (una settimana), del ricorso interposto contro una decisione d'internamento psichiatrico

Invocando l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, il ricorrente contestava il rifiuto di esaminare il suo ricorso e il rigetto della sua domanda di rimuovere la preclusione nell'ambito della procedura d'internamento psichiatrico, facendo valere in particolare che a causa della sua malattia mentale non aveva compreso le istruzioni fornite dal giudice in merito all'interposizione di un ricorso.

La Corte ha sottolineato che, in casi eccezionali, occorre applicare i termini legali con una certa flessibilità per garantire che l'accesso al tribunale non sia limitato in violazione della CEDU. Anche se non rientrano necessariamente nella responsabilità dello Stato convenuto, le circostanze particolari del caso in questione hanno ridotto l'importanza della negligenza attribuibile al ricorrente, affetto da problemi di sanità mentale e confrontato non soltanto a una situazione giuridica complessa, una situazione personale difficile, un internamento in un ospedale psichiatrico e a problemi pratici nell'interposizione del ricorso, ma nemmeno assistito attivamente da un avvocato. Alla luce dell'accumulo di fattori straordinari che tangono il ricorso e considerando che il ricorrente aveva già annunciato, al momento della pronuncia della sentenza, di voler interporre ricorso, la Corte ha ritenuto che il rigetto della sua domanda di rimuovere la preclusione non era proporzionato. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).